

**LEGGE 1 febbraio 2010 , n. 19**

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (10G0033)

Vigente al: 14-03-2011

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P r o m u l g a

la seguente legge:

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire alla Convenzione sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata: «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Autorita' responsabile della vigilanza)

sull'osservanza della Convenzione)

1. L'autorita' responsabile della vigilanza sull'osservanza della Convenzione e' il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 4.

(Ente competente al rilascio del certificato assicurativo)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conferisce a un ente idoneo l'abilitazione a rilasciare il certificato assicurativo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'ente abilitato individuato ai sensi del comma 1, disciplina le modalita' di richiesta e di rilascio del certificato di cui al citato comma 1, fissa l'importo dello stesso e regola gli eventuali aggiornamenti di tale importo.

Art. 5.

(Modifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) dopo il primo capoverso e' inserito il seguente:

«con l'espressione "Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001" si intende la Convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001»;

2) al quarto capoverso, dopo le parole: «il certificato prescritto dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' il certificato assicurativo prescritto dall'articolo 7, paragrafo 2, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001»;

3) al quinto capoverso, dopo le parole: «la garanzia prevista dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' la garanzia prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla

responsabilita' civile del 2001»;

4) e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

«con l'espressione "stazza lorda" si intende la stazza lorda calcolata conformemente alle regole sulla stazzatura che figurano nell'Allegato I della Convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969, ratificata ai sensi della legge 22 ottobre 1973, n. 958»;

b) all'articolo 6:

1) al primo comma, le parole: «che trasportano piu' di 2.000 tonnellate di idrocarburi» sono sostituite dalle seguenti: «aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate»;

2) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

«Il comandante della nave deve curare che, durante l'accesso, il trattenimento e il transito di cui al primo comma, il certificato assicurativo di cui al medesimo primo comma sia a bordo.

- Il proprietario della nave e' tenuto a depositare copia del certificato assicurativo presso l'ufficio di iscrizione della nave»;

3) al secondo comma, le parole: «di cui al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma»;

c) al primo comma dell'articolo 8:

1) al primo periodo, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992» sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, dall'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992» sono inserite le seguenti: «ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001»;

d) al primo comma dell'articolo 11, dopo le parole: «Convenzione sulla responsabilita' civile del 1992» sono inserite le seguenti: «e della Convenzione sulla responsabilita' civile del 2001»;

e) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente:

«Art. 12. - 1. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 6, il proprietario della nave e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 37,50 euro a 150 euro per ogni tonnellata di idrocarburi e di combustibili trasportata.

2. In caso di violazione dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 6, si applica la sanzione prevista dall'articolo 1193 del codice della navigazione.

3. In caso di violazione dell'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo 6, il proprietario della nave e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 516 euro.

4. In caso di violazione dell'obbligo di cui al primo comma dell'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 15.000 euro.

5. In caso di mancato pagamento del contributo dovuto al Fondo entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'importo da versare, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari

all'importo insoluto. Nei casi di particolare gravita' o di reiterazione della violazione, la sanzione e' aumentata fino al triplo.

6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono irrogate dal capo del compartimento marittimo e quelle di cui ai commi 4 e 5 dal Ministro dello sviluppo economico.

7. Agli accertamenti, contestazioni o notificazioni provvedono, in aggiunta agli organi a cio' abilitati per legge, per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 gli ufficiali e i sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto e per le violazioni di cui ai commi 4 e 5 i dirigenti e i funzionari direttivi del Ministero dello sviluppo economico.

8. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il capo del compartimento marittimo.

9. Per i soggetti residenti all'estero la notificazione degli estremi della violazione non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta fino alla scadenza del termine fissato per l'opposizione all'ingiunzione.

10. Nel caso previsto dal comma 5 e' escluso il pagamento in misura ridotta.

11. I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono versati allo Stato.

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano gli articoli 6, 7, 14, 16, 17, 18 e da 22 a 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».

Art. 6.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 1° febbraio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Frattoni, Ministro degli
affari esteri

Visto, il Guardasigilli Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2540):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattoni) il 24 giugno 2009.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 maggio 2009 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, VIII, XIV.

Esaminato dalle commissioni riunite III (Affari esteri) e IX (Trasporti), in sede referente, il 16 e 22 settembre 2009; il 2 ottobre 2009.

Esaminato in aula il 5 ottobre 2009 ed approvato il 6 ottobre 2009.

Senato della Repubblica (atto n. 1811):

Assegnato alle commissioni riunite 3^a (affari esteri) e 8^a (lavori pubblici), in sede referente, il 16 ottobre 2009 con pareri delle commissioni 1^a, 2^a, 5^a, 6^a, 13^a, 14^a.

Esaminato dalle Commissioni riunite 3^a e 8^a, in sede referente, il 12 e 19 gennaio 2010.

Esaminato in aula il 20 gennaio 2010 ed approvato il 21 gennaio 2010.

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico